



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Patrimonio UNESCO
Via del Mercato n° 24 - Tel. 0974-832022 - Fax 0974-832345 – C.F 00530050657
Sito: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it - Email: comunelaureanacto@tiscali.it
PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it



Prot. n. 4494 del 17.10.2019

ORDINANZA N. 9/2019 REGIMENTAZIONE E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Laureana Cilento, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamenti, smottamenti e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;
- che dette circostanze sono aggravate da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade in parola, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;

ACCERTATO:

- che in seguito a precipitazioni piovose l'acqua, ruscellante sui fondi rustici, può invadere la sede stradale, creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocando fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;
- che il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio;

CONSIDERATO:

- che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;
- che il territorio del Comune di Laureana Cilento è, ultimamente, sempre più interessato da repentini ed avversi mutamenti climatici che producono in gran parte del territorio vari fenomeni di allagamenti, smottamenti, frane con inattesi schianti di alberature che possono essere di grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

VISTI

- le Raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmesse con circolare della Prefettura di Salerno prot. 0128101 del 09.10.2019;
- l'art. 31 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 aggiornato al 2013) che affida ai proprietari la manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, al fine di prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, pena il pagamento della sanzione amministrativa;
- gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;
- gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
- il codice di procedura civile relativamente ai provvedimenti da adottare per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di urgenza e di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) che i Proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non alle strade e/o vie ad uso pubblico, principali, comunali, provinciali o vicinali, sono tenuti a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

a) per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di "canali o scoli", con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche;

b) per quanto concerne le aree di pertinenza dei fabbricati, è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e "idonee all'uso";

c) per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;

2) ai proprietari di giardini, fondi privati, costoni, terrapieni che sono stati interessati da incendio nell'ultima stagione estiva e che insistono su strade e/o vie ad uso pubblico, principali, comunali, provinciali o vicinali, del territorio comunale ad adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare possibili smottamenti, frane o schianti di alberature che possono essere di grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose ed in particolare dispone di:

a) rimuovere tutto il materiale superficiale bruciato che potrebbe scivolare a valle in caso di forti piogge;

b) realizzare o ripristinare canali di impluvio per concentrare ed indirizzare scolo delle acque meteoriche;

c) verificare la stabilità delle alberature e, se del caso, rimuovere le stesse;

d) monitorare con frequenza lo stato del fondo al fine di evitare pericoli per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

AVVERTE

1) il cittadino, il proprietario, l'azienda agricola o chiunque che l'omissione della conduzione dei terreni, secondo gli obblighi previsti dal Regolamento CEE 73/2009, comporterà la segnalazione all'organismo pagatore AGEA con la conseguente esclusione del beneficio dei pagamenti.

2) che per le ipotesi previste dal presente provvedimento, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 25,00 ad Euro 500,00**. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

AVVERTE ALTRESI'

Che ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Ai Contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa richiamata in premessa fermo restando l'adozione di ogni altro provvedimento. Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

In caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 650 C.P.

Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n° 689 del 24/11/1981

Il Responsabile area tecnica, il Comando Polizia Municipale, il personale dell'Amministrazione Provinciale e le restanti FF.OO. operanti sul territorio, ivi comprese anche le unità di Protezione Civile Comunale, ai quali la presente è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini della esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni. Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque e prevenire le situazioni di danno e pericolo.

La mancata osservanza della presente ordinanza comporta la responsabilità in solido del proprietario del terreno per il danno arrecato al proprietario limitrofo per ciò che concerne la corretta manutenzione del terreno nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali così come previsto da normativa Nazionale ed Europea.

COMUNICA

- di individuare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale responsabile del procedimento, per le proprie competenze, il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Corradino Vito.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Salerno nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Manda:

- Al Comando Polizia Locale – SEDE
- Al Responsabile Area Tecnica – SEDE
- Al Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Torchiara;
- Al Parco Nazionale del Cilento
- Alla Provincia di Salerno
- Alla Regione Campania
- a Sua Ecc.za Prefetto di Salerno

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune, in luoghi pubblici e sul Sito Internet Istituzionale del Comune www.comune.laureanacilento.sa.it.

Laureana Cilento, 17 ottobre 2019

Il Sindaco
f.to Rag. Angelo Serra